

A cura di **Andrea Mascolini**  
(Dir. Uff. legale e legislativo OICE)

## Progettare a 70 Km dal Comune che bandisce la gara

Un recente bando emesso da un comune prevedeva la richiesta, all'aggiudicatario di "possedere un ufficio tecnico dotato di ogni attrezzatura dove svolgere l'attività progettuale e di conduzione del cantiere ad una distanza non superiore a 70 chilometri dalla sede municipale del comune". A tale riguardo va osservato che la clausola, se riferita al complesso delle attività oggetto dell'appalto, appare idonea a restringere eccessivamente la concorrenza fra i possibili aggiudicatari dell'incarico, di fatto creando delle condizioni di privilegio per i soggetti operanti sul territorio che non sono nè logiche, nè motivate. Infatti, quanto meno per l'attività progettuale, la richiesta di possedere un ufficio a non più di 70 Km dalla sede della stazione appaltante non risulta suffragata da alcuna plausibile logica, se si considera che, nell'era di Internet, risulta

assolutamente irrilevante l'ubicazione dello studio o della società che progetta. L'impressione è quindi che la clausola, per quel che concerne la progettazione, serva più a restringere il mercato che a rispondere ad esigenze dell'amministrazione. Inutile dire come, nei giorni della firma della costituzione europea, un bando di tale portata finisca quanto meno per violare, oltre al principio costituzionale di parità di trattamento di cui all'art. 3 della nostra Costituzione, anche la stessa ratio delle norme comunitarie (Trattato UE e direttiva 92/50/CEE) che impongono alle amministrazioni aggiudicatrici il rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento tra i relativi prestatori di servizi (art. 3, comma 2 della direttiva 92/50 CEE).

## Indovinare il futuro

Fornendo alcuni chiarimenti ai partecipanti ad una gara di progettazione, una Amministrazione comunale si preoccupava di precisare le modalità di inserimento del "giovane professio-

nista" nell'ambito dei raggruppamenti temporanei di progettisti, inserimento obbligatorio ai sensi dell'art. 17, comma 8 della legge 109/94 e del Dpr 554/99.

In particolare si precisava, in risposta ai quesiti formulati da alcuni soggetti interessati alla gara, che in caso di "rapporto indiretto" con il raggruppamento (ovvero di partecipazione del giovane professionista attraverso un rapporto di collaborazione con una società o uno studio facente parte del raggruppamento), il rapporto di collaborazione dovesse essere specificatamente riferito all'oggetto della gara.

Evidentemente la stazione appaltante non aveva però riflettuto su di un piccolo particolare: come può, la società o lo studio che partecipa al raggruppamento, indicare in sede di offerta, come oggetto di una collaborazione "a progetto", un incarico per il quale la società (e il raggruppamento) ancora non sa se riuscirà a vincere la relativa gara? Rispettare le norme sì, ma indovinare il futuro risulta, per i progettisti, difficile.

**SEBERG®**  
visual communication

Sistemi modulari di segnaletica per esterno e per interno

**TOTEM** grandi strutture monolitiche di identificazione  
**DRIVE** segnaletica modulare per esterno su montanti  
**SHOW** bacheche, vetrine ed espositori  
**MIRAGE** pannelli convessi modulari per interni  
**WIDE** segnaletica convessa per esterni  
**VELA** segnaletica convessa con grafica intercambiabile  
**SEGNO** sistema di segnaletica a piastre modulari  
**CLIP** segnaletica a caratteri intercambiabili  
**SPEED** soluzioni rapide ed autogestibili  
**PLUS** sistema combinato "Segno & Speed"  
**SICURLINE** sicurezza e antincendio

CERTIFIED QUALITY SYSTEM  
UNEN ISO 9001/2000  
SINCERT DNV